



*Comune di*  
**FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**NOTA INTEGRATIVA**  
**al**  
**Bilancio di Previsione**  
**per il triennio 2020-2022**

Redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011

(Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali)

## **Premessa**

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

## **La classificazione del Bilancio**

Nel Bilancio di previsione le entrate sono aggregate in titoli, tipologie e categorie:

- i titoli rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;
- le tipologie individuano la natura delle entrate, nell'ambito di ciascun titolo;
- le categorie dettagliano ulteriormente l'oggetto dell'entrata.

Le entrate possono essere ulteriormente suddivise per capitoli ed articoli.

La spesa è suddivisa per missioni, programmi, titoli, macroaggregati.

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate;
- i programmi esprimono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- i titoli prevedono la vecchia suddivisione fra spese correnti, da investimento, rimborso di prestiti, partite di giro, oltre ad un'ulteriore articolazione per l'incremento di attività finanziarie ed i rimborsi di anticipazioni di cassa;
- i macroaggregati rappresentano la spesa in base alla sua natura economica.

I macroaggregati possono essere ulteriormente suddivisi in capitoli ed articoli.

## **La ripartizione delle competenze nell'approvazione del Bilancio e delle sue variazioni**

La competenza ad approvare il Bilancio e le sue variazioni rimane di competenza del Consiglio fino al livello corrispondente alla tipologia per l'entrata ed al programma per la spesa.

La competenza è della Giunta per i livelli di Bilancio inferiori, ma nei limiti di storni di importi fra categoria e categoria della stessa tipologia, per l'entrata, e fra macroaggregato e macroaggregato dello stesso programma per la spesa. Rimane impregiudicata la possibilità della Giunta di variare il bilancio, in caso d'urgenza, con i poteri di Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo entro i sessanta giorni.

## **Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni di Bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

**Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo**

Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. 118/11 prevede per ogni tipologia di entrata e di uscita regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

In linea generale, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretenderne l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. Le previsioni di entrata e di uscita fanno, pertanto, riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio.

Le previsioni di Bilancio 2020-2022 sono state effettuate nel rispetto delle scelte operate dall'Amministrazione, in merito alle priorità da attuare, ai servizi da garantire, sempre secondo le disposizioni di legge vigenti.

**Entrate:**

Per ciò che concerne le entrate si è poi tenuto conto dell'andamento registrato nel corso del 2019, applicando i dovuti correttivi laddove sono intervenute modifiche alle tariffe dei servizi (Dlb GC n. 107/2019 - n. 175/2019 – n.180/2019) ed alle politiche tributarie (Addizionale IRPEF).

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. Il Bilancio 2020-2022 è stato redatto a normativa vigente in condizioni di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio, fatta eccezione per la nuova aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'aliquota prevista è dello 0,8 per cento con un gettito stimato in Euro 2.100.000,00 annui.

E' necessario sottolineare che laddove dovessero presentarsi mutamenti normativi in materia tributaria (oggi presenti nel DDL Legge del Bilancio 2020), successivamente all'approvazione, ma comunque entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si procederà alla conseguente variazione di bilancio.

L'IMU è prevista al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione al Fondo di Solidarietà Comunale, che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU. Prosegue l'attività di recupero evasione IMU e degli altri tributi in un'ottica di equità fiscale. L'attività di recupero evasione e' estremamente complessa e articolata ed è stata integrata nel 2019 con un approfondimento specifico sulla TASI che porterà benefici, sia in termini di maggior accertamenti che maggior incassi nel 2020. .

Un ragionamento separato e' fatto per la TARI.

La delibera n.443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente con funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, prevede la

definizione di piani finanziari e l'approvazione delle entrate tariffarie entro il 31.12.2019, secondo una nuova metodologia, con decorrenza 1.1.2020. Le novità presenti, i grossi dubbi interpretativi, la mancanza di software gestionali allineati alle modifiche normative introdotte, rendono di fatto impossibile il recepimento delle novità in detti termini temporali. Come del resto rilevato dalla "Memoria ARERA del 21.10.2019" in IV Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l'Autorità ritiene auspicabile un superamento della disposizione che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tal proposito ARERA ritiene che un differimento del predetto termine, al 30 aprile 2020, consentirebbe agli enti un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe.

Pertanto la stima del gettito TARI, iscritta in bilancio 2020 e successivi, e' stata effettuata sulla base della programmazione pluriennale dell'ATO Toscana Centro oggi vigente ed integrata con i dati specifici del comune, in particolare quello del Fondo crediti di dubbia esigibilità a carico della tariffa, considerando sia i costi pregressi che quelli per le nuove programmazioni. Entro il termine di approvazione del Bilancio 2020-2022 degli enti locali, saranno deliberate le tariffe per le varie categorie e sara' adeguato, se necessario, il Bilancio in entrata e spesa.

Le previsioni del Bilancio 2020-2022 inerenti i fondi assegnati dalle Amministrazioni centrali sono state elaborate tenendo conto delle attribuzioni assegnate nel 2019, integrate con quanto previsto dal comma 380-quater della L.n.228/2012. E' confermata la previsione di Euro 1.428.966,00 quale contributo da fusione nelle tre annualità (2020, 2021 e 2022) come disposto dalla L. n. 147/2013 all'art. 1 c. 730.

Gli altri trasferimenti correnti sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati al Settore Sociale e alla Pubblica Istruzione.

Le entrate derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalita' di erogazione dei servizi.

I proventi dei beni sono previsti in base ai contratti e alle convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti, nonche' all'andamento storico consolidato.

Per quanto riguarda le previsioni dei servizi cimiteriali e' stata effettuata una proiezione tenendo conto dell'andamento storico dell'entrata.

Le sanzioni per violazione al codice della strada sono state stimate in base alle attivita' sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza.

Le previsioni di entrata in conto capitale sono destinate interamente al finanziamento degli investimenti, fatta eccezione per l'alienazione di due immobili (Euro 39.350,00) provenienti da cessioni del Demanio. Queste per legge sono destinate per il 75% (Euro 29.510,00) all'estinzione del debito e per il restante 25% (Euro 9,840,00) al trasferimento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato .

E' prevista l'assunzione di nuovi mutui:

1) Euro 850.000,00 per il finanziamento degli ulteriori interventi sull'ex Scuola Lambruschini nel 2020

2) Euro 1.800.000,00 per l'ampliamento della Scuola G.B. Del Puglia per la realizzazione della nuova piscina nel 2022.

Lo stanziamento di entrata riguardante l'accensione di prestito, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 10 della L.n. 243/2012 come modificata dall'art. 2 della L.n. 164/2016, ha natura autorizzatoria.

## **Spese**

Gli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle

previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel Bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Tutti gli esercizi considerati nel Bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

Gli stanziamenti per le spese di investimento sono iscritti in Bilancio in relazione al piano triennale delle opere pubbliche.

La spesa corrente e' stata calcolata tenendo conto delle spese fisse ed in particolare di :

- personale in servizio;
- interessi sui mutui in ammortamento;
- contratti e convenzioni in essere;
- spese per utenze;
- quote di compartecipazione alla spesa per minori, anziani e disabili ricoverati in istituti, stimata in base agli utenti attualmente in carico;

Nell'allegato 1 viene rappresentata in sintesi la situazione del Bilancio di previsione 2020-2022 secondo la classificazione per titoli dell'entrata e dell'uscita.

Per ciascuna unità, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

e) l'ammontare complessivo delle spese riparto per missioni.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

I flussi di cassa sono stimati avendo riguardo agli stanziamenti di competenza e dei residui e, per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
- previsioni di incasso di tributi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

e per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc);
- scadenze contrattuali;
- crono programma degli investimenti.

I singoli crono programmi saranno sviluppati, con il ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) successivamente all'avvenuto accertamento delle entrate con cui le opere sono finanziate.

Salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi e in vigore della normativa attuale, non si prevedono ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione saranno sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di:

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere realizzate rispettando comunque il saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP);
- rispettare i termini di pagamento delle fatture.

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel Bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della L. n. 190/2014 e dall'art. 1 comma 882 della L. n. 205/2017 che prevede: "Con riferimento agli enti locali,

*nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, **nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo "***

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha calcolato i coefficienti, secondo la formula

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi esercizio in c/residui es. X}}{\text{Accertamenti competenza esercizio X}}$$

per le annualità dal 2012 al 2014, mentre dal 2015 e' stata applicata la formula

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti competenza esercizio X}}$$

Applicando il calcolo della media semplice: rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno.

Le medie relative agli esercizi 2020 e 2021 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2019, e le percentuali di accantonamento rispecchiano **l'95% nel 2020 ed il 100% nel 2021 e nel 2022.**

Nell'allegato 2 è riportato il FCDE delle tre annualità 2020,2021 e 2022.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riscosse per conto di altro soggetto; in questo caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale (es. la maggiorazione sulla TARI di competenza provinciale – TEFA).

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

L'unica entrata in conto capitale considerabile di dubbia esazione potrebbe considerarsi la riscossione dei contributi per costo di costruzione, ma, poiché la stessa viene garantita dal rilascio di polizza fidejussoria all'atto della prestazione della pratica edilizia, non si è proceduto al relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **Fondo a copertura perdite delle Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Nel Bilancio 2020-2022 troviamo una previsione di accantonamento estremamente cauta pari ad euro 10.000,00 per ciascuna annualità, detenendo quote di società in fase di liquidazione. Inoltre A.E.R. Spa, di cui abbiamo attivato già il processo di alienazione, pur possedendo una quota di minoranza, ha presentato nel 2018 un risultato negativo.

## **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.lgs. 118/2011 e smi- punto 5.2 lettera i) e' stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di euro 3.200,00 che , in quanto fondo, non sarà possibile impegnare e che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione accantonato.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo derivante dalle previsioni di spesa accantonate negli esercizi precedenti per indennità di fine mandato del Sindaco in sede di rendiconto.

## **Fondo per contenzioso**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.lgs. 118/2011 e smi- punto 5.2 lettera h) e' stato altresì costituito apposito capitolo per "Accantonamento per contenzioso" pari a Euro 20.000,00 nel 2020, nel 2021 e nel 2022, per la copertura di eventuali maggiori spese per i giudizi in corso comprensivi anche di spese legali, visto il protrarsi delle cause, tenuto comunque conto di quanto già accantonato in sede di rendiconto.

## **Fondo per rinnovi contrattuali**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.lgs. 118/2011 e smi- punto 5.2 lettera a) ovvero *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti"* è stato previsto un apposito capitolo di bilancio per l'accantonamento per rinnovi contrattuali:

- nel 2020 di importo pari a euro 51.000,00



- nel 2021-2022 di importo pari a euro 83.000,00 in ciascun anno.

Mentre quanto previsto dai commi 438-439-440 dell'art. 1 della L.n.145/2018 in merito alle anticipazioni retributive (elemento perequativo ed indennità di vacanza contrattuale) e' presente nei rispettivi capitoli del trattamento tabellare o accessorio del personale dipendente.

### **Fondo di riserva**

Gli stanziamenti al fondo di riserva sono pari ad Euro 100.000,00 per ciascuna delle tre annualita' e rispettano i limiti previsti dall'art. 166 c.1 del Dlgs 267/00.

### **Fondo di riserva di cassa**

Lo stanziamento previsto in Bilancio, quale fondo di riserva di cassa, e' di Euro 200.000,00 e rispetta i limiti previsti dall'art.166 comma 2 quater del D.lgs. 267/00.

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

Il comma 859 e seguenti della L.145/2018 dispone che a partire dal 1/1/2020 le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenute ad accantonare al Fondo Rischi dei Debiti Commerciali (FRDC), in misura variabile dal 1% al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso le spese per acquisto di beni e servizi, se rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente oppure non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 2) se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art.4 del D.lgs.231/2002;

Il nostro ente, ad oggi, ha un indicatore di ritardo annuale rispettoso dei termini di pagamento fissati dalla legge. Lo stesso MEF, nella nota semestrale pubblicata sul proprio sito, lo ha calcolato con un valore pari a -10, ciò sta ad indicare che la nostra media di pagamento dall'emissione delle fatture è pari a 20 giorni (anziché 30 come previsto la norma).

Per quanto attiene al pagamento delle fatture pervenute ad oggi, salvo quelle oggetto di sospensione per verifica adempimenti di legge, risultano tutte evase.

In considerazione di quanto sopra esposto non è stato costituito il Fondo di garanzia dei debiti commerciali in nessuna delle tre annualità, riservandosi di procedere comunque ad una variazione di bilancio, se entro febbraio 2020 se ne ravvisasse l'obbligo.

### **Entrate e spese non ricorrenti**

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;

- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Nell'allegato 3 e' data evidenza a tale classificazione.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

Nel Bilancio 2020-2022 non e' stata prevista l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto 2019.

In allegato 4 e' riportato il dettaglio (presunto) delle quote vincolate e accantonate.

**Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

Non sussiste la fattispecie

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'Allegato 5 sono riportate le spese per gli investimenti previsti nel triennio 2020-2022, somme che ad oggi permettono il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come riportato nell'allegato 6 (equilibri).

**Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi**

Non sussiste la fattispecie.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Non sussiste la fattispecie.

**Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sussiste la fattispecie.

**Elenco dei propri Enti e organismi strumentali**

A.E.R. - Ambiente Energia Risorse Spa (attivata procedura di cessione)

A.E.R. IMPIANTI Srl (in liquidazione)

CASA Spa

FARMAVALDARNO Spa

PUBLIACQUA Spa

VALDARNO SVILUPPO Spa (in liquidazione)

TOSCANA ENERGIA

FONDAZIONE PER SOPHIA

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ATO TOSCANA CENTRO

FONDAZIONE NUOVI GIORNI

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. s.c.r.l.

Azienda di Servizi alla Persona "L. Martelli"

Dei sopra elencati Enti e' resa informazione, per quanto previsto dalla normativa vigente, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del comune (<http://www.comunefiv.it>).

I bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet, cosi' come indicati nella sezione dell'Amministrazione trasparente. Laddove non avessero tale informazione, la stessa e' riportata nel sito del comune integralmente.

**Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

<b>Società partecipate direttamente</b>	<b>%</b>
A.E.R. - Ambiente Energia Risorse Spa (attivata procedura di cessione)	0,560%
A.E.R. IMPIANTI Srl (in liquidazione)	3,020%
CASA Spa	1,500%
FARMAVALDARNO Spa (FIGLINE 77,44%)	77,44%
PUBLIACQUA Spa	1,110%
VALDARNO SVILUPPO Spa (in liquidazione)	3,01%
TOSCANA ENERGIA (INCISA 0,0087 ARR.0,009)	0,009%
FONDAZIONE PER SOPHIA	0,33%
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	1.79%
AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ATO TOSCANA CENTRO	1.02%
FONDAZIONE NUOVI GIORNI	-
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. s.c.r.l.	0,185%

L'Ente detiene anche partecipazioni indirette, come illustrato nella deliberazione consiliare sulla razionalizzazione delle società partecipate, approvata nel dicembre 2018. Da evidenziare la partecipazione indiretta di controllo della soc. Valdarno Center Srl di cui la soc. Farmavaldarno SpA detiene il 50%.

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Si allegano (allegato 7) i prospetti relativi all'applicazione dell'art. 8 c. 1 del DL. 66/2014. Per quanto non illustrato si rinvia al DUP e agli altri allegati alla deliberazione di bilancio.

**Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate  
F.to Dott.ssa M. Cristina Ielmetti**